



Detrazioni per colf e badanti

Il datore di lavoro di assistenti familiari come colf, badanti e baby sitter ha la possibilità, quando è soggetto a trattenute Irpef, di fruire di due agevolazioni fiscali legate alle retribuzioni corrisposte.

1) La prima riguarda la deduzione dal proprio reddito imponibile dell'importo dei contributi versati all'Inps, in favore di questi lavoratori. In questo periodo si portano in detrazione i contributi relativi al 2013. Per tutto l'anno sono quattro versamenti. Il massimo detraibile è di 1.549,37 euro. L'importo che si può detrarre riguarda solo la quota a carico del datore di lavoro, non può essere compresa la quota a carico del lavoratore.

2) La seconda riguarda la detrazione dall'ammontare della tassazione, del costo della badante assunta per assiste-

re una persona non autosufficiente. Questa detrazione non è consentita a coloro il cui reddito familiare supera i 40.000 euro annui. La detrazione consiste nel 19% di quanto corrisposto, con un massimo di spesa di 2.100 euro annui, pari a una detrazione massima di 399 euro. Il datore di lavoro può chiedere entrambi i benefici. Contrariamente a quanto si pensa le retribuzioni degli assistenti familiari sono parificate alle retribuzioni dei normali lavoratori, quindi soggetti nei limiti previsti dalla legge, al pagamento dell'Irpef. Di conseguenza chi ha alle proprie dipendenze questi lavoratori è tenuto a rilasciare annualmente al lavoratore una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare delle somme corrisposte nel corso dell'anno interessato alla tas-

sazione. Questa dichiarazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Oltre alla denuncia ai fini dell'Irpef questa dichiarazione può essere utilizzata dal lavoratore per chiedere l'attestato Isee (richiesta di accesso a prestazioni e servizi di pubblica utilità) ed eventualmente per esenzione dal ticket sanitario. Se si tratta di lavoratori extracomunitari la dichiarazione serve anche per il rinnovo del permesso di soggiorno. Chi dà lavoro e retribuisce questi lavoratori, in ambito familiare, non è da ritenersi "sostituto d'imposta", quindi non è tenuto e di conseguenza non trattiene, in busta paga, alcuna ritenuta d'acconto ai fini dell'Irpef.

Angelo Vivenza